

STATUTO

DOMUS NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEROTONDO RM VIA FAUSTO
CECCONI 30

Numero REA: RM - 1233277

Codice fiscale: 10445221004

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al Rep. n. 2243/1609	
	STATUTO	
	della "DOMUS NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1,	
	lettera a) della legge n. 381 del 1991 è costituita una	
	Società Cooperativa Sociale, sotto la denominazione: "DOMUS	
	NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni	
	riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela ai suoi	
	organismi periferici e territoriali, al fine di partecipare	
	al rafforzamento del movimento cooperativo.	
	Art. 2	
	La sede sociale è in Monterotondo (RM).	
	Con delibera assunta in conformità della Legge e dello	
	Statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località	
	del territorio nazionale.	
	La Cooperativa, negli atti e nella corrispondenza, oltre	
	alla specificazione di "Società Cooperativa Sociale"	
	indicherà anche il numero d'iscrizione presso l'albo delle	
	cooperative sociali.	
	Art. 3	
	1	

	La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre	
	2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) ma potrà essere	
	prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta	
	anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti	
	i mutui passivi eventualmente contratti.	
	TITOLO 2	
	Art. 4	
	SCOPO - OGGETTO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi	
	della mutualità prevalente e non persegue fini di	
	speculazione privata in base al dettato dell'Art. 2513 del	
	Codice Civile. La condizione di prevalenza è, annualmente,	
	documentata da amministratori e sindaci, ove nominati,	
	evidenziando contabilmente i parametri indicati nell'Art.	
	2513 del Codice Civile nella Nota Integrativa. La	
	Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla	
	risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge	
	08.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed	
	integrazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai Soci alle	
	2	

	migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- servizi di assistenza domiciliare medica: diretta o	
	mediante convenzioni, agli anziani, handicappati, disabili e	
	minori;	
	- servizi di assistenza infermieristica, sociale educativa,	
	psicologica, tali servizi potranno essere resi ai pazienti	
	appena dimessi dagli Ospedali e da altre strutture di	
	accoglienza a carattere domiciliare oppure realizzata dentro	
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da Enti Pubblici o Privati;	
	- trasporto infermi, trasporto degli organi e del sangue,	
	gestione diretta o tramite convenzione dell'assistenza	
	sanitaria di prima emergenza, prelievi domiciliari, servizi	
	e centri di riabilitazione, servizi relativi al settore	
	della medicina servizi medico-infermieristici con creazione,	
	gestione e/o convenzioni poliambulatori forniti di	
	laboratorio di analisi cliniche;	
	- gestione di centri o strutture di accoglienza per persone	
	anziane, autosufficienti e non, disabili, nonché servizi	
	integrati per residenze protette, istituzione e/o gestione	
	3	

	diretta o tramite convenzione di comunità educative, case	
	famiglia, case di riposo, comunità alloggio, ostelli,	
	comunità terapeutiche e similari;	
	- assistenza e trasporto malati su autoambulanza;	
	- attività di sostegno, promozione e sviluppo	
	dell'associazionismo locale, nazionale ed europeo;	
	- creare e ricercare occasioni di lavoro, in particolare per	
	i giovani, realizzare l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, soprattutto invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali, così come definite dall'art. 4 della Legge 381	
	del 1991, nel maggior numero consentito dalle disponibilità	
	umane e finanziarie, dalle commesse di lavoro e dagli	
	investimenti delle A.S.L., dai Comuni e da altri organismi	
	pubblici e/o privati ;	
	- intraprendere qualsiasi attività volta a sensibilizzare	
	l'opinione pubblica o a permettere, alle persone	
	interessate, l'acquisizione e l'approfondimento di	
	conoscenze o di professionalità nel settore del recupero	
	precoce, della riabilitazione e prevenzione;	
	- fornire attività di assistenza nei centri polivalenti,	
	nella scuola, nei trasporti, nelle attività del tempo	
	libero, al fine di integrare i servizi delle A.S.L. e	
	prevalentemente i servizi delle U.T.R.;	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	4	

	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè,	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque necessarie	
	all'attività sociale;	
	2) promuovere o partecipare ad enti ed organismi, anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fidejussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	5	

	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'Art. 12 legge 127/71, dell'Art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 03.03.1994 e successive norme di attuazione ed	
	applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di Legge.	
	TITOLO 3	
	SOCI - CESSIONE DI QUOTE - RESPONSABILITA'	
	Art. 5	
	Il numero minimo dei soci è quello stabilito dal Codice	
	Civile.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso può	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso	
	il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	Art. 6	
	Domicilio dei soci:	
	a) il domicilio dei soci, per tutti i rapporti della società	
	e le relative comunicazioni, è quello risultante dal Libro	
	6	

	dei soci.	
	b) è onere dei soci comunicare alla società, ai fini della	
	trascrizione nel Libro dei soci, anche il numero di telefax	
	e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile	
	l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di	
	comunicazione.	
	Art. 7	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di	
	preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio	
	interessato dall'attività sociale.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre	
	possono diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere in qualunque modo, alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	Possono essere soci esclusivamente persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) I soci cooperatori, che prestano la loro attività	
	ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità.	
	Ai sensi dell'Art. 14 della legge 59/92 è consentita	
	l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della Società.	
	b) I soci sovventori, purchè persone fisiche, come previsti	
	7	

	dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, articolo 4.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	c) I soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà e il	
	loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai Soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e	
	le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa Sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 8	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	8	

	suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, o	
	indiretta, imprese identiche od affini a quella esercitata	
	dalla società cooperativa, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo di amministrazione.	
	I requisiti per divenire soci sono stabiliti in base a	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Art. 9	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo di Amministrazione domanda scritta, con i	
	seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo di nascita, residenza, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	f) impegno al versamento della tassa di ammissione.	
	L'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione degli	
	9	

	stessi Amministratori. La deliberazione di ammissione è	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli stessi	
	amministratori nel Libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare oltre l'importo della quota e la	
	tassa di ammissione il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	Bilancio su proposta degli Amministratori. L'acquisto della	
	qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata	
	dello Statuto vigente nonché l'elezione del domicilio legale	
	presso la Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al Bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, sarà cura	
	degli Amministratori motivare la deliberazione dandone	
	comunicazione agli interessati entro sessanta giorni.	
	Avverso il rigetto della domanda di ammissione, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, è	
	proponibile la richiesta di pronuncia sulla medesima da	
	parte dell'Assemblea, la quale delibera in merito, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione	
	dell'ammissione, senza che siano stati effettuati gli	
	10	

	indicati versamenti, la delibera diventerà inefficace. La	
	domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento di quanto dovuto, come sopra	
	indicato. In tal caso l'ammissione verrà nuovamente	
	deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel	
	Libro dei soci.	
	Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle	
	indicazioni di cui ai punti a) , b) , e d) del primo comma	
	del precedente articolo, dovranno dare indicazione della	
	quantità e della qualità delle azioni o quote nominative	
	trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.	
	Art. 11	
	La qualità di socio si perde:	
	per esclusione, per decadenza, morte, o per trasferimento	
	delle quote nominative da parte dei soci sovventori.	
	Art. 12	
	Esclusione.	
	Cause di esclusione per i soci cooperatori sono:	
	- mancato pagamento delle quote nonostante l'intimazione da	
	parte degli Amministratori;	
	- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla Cooperativa;	
	11	

	- interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a	
	una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici;	
	- fallimento del socio;	
	- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per più	
	di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente	
	convocate;	
	- svolgimento o tentato svolgimento di attività in	
	concorrenza o in contrasto con gli interessi sociali senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	- commissione di atti, nell'esecuzione del proprio lavoro,	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'art. 1453 c.c.;	
	- condotta morale e civile tale da renderlo indegno di	
	appartenere alla Cooperativa;	
	- danni gravi, anche morali, arrecati alla Cooperativa	
	ovvero tentativi di fomentare in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli, attraverso comportamenti contrari	
	all'interesse della Cooperativa.	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo e	
	comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la delibera d'esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 13	
	12	

	Decadenza.	
	La decadenza può essere pronunciata dall'Organo	
	amministrativo nei confronti dei soci cooperatori che	
	vengano a trovarsi in possesso dei requisiti di legge per	
	avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano	
	comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di	
	sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa	
	sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze della cooperativa,	
	l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci	
	cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che trovino nelle condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Contro la delibera di decadenza il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale di decadenza,	
	limitatamente al socio cooperatore, comunicato con	
	raccomandata con avviso di ritorno, ha effetto	
	dall'annotazione nel Libro dei soci.	
	Art. 14	
	In caso di morte del socio, gli eredi possono esercitare il	
	diritto, loro spettante, alla liquidazione della quota	
	corrispondente. Le modalità di liquidazione sono stabilite	
	13	

	dall'art. 16 del presente Statuto.	
	Art. 15	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti	
	dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	Art. 16	
	La liquidazione della quota, nei confronti del socio	
	14	

	receduto o escluso e degli eredi o legatari del socio	
	defunto, è quella risultante dalle quote di capitale da essi	
	effettivamente versate, oltre all'eventuale rivalutazione di	
	cui all'art. 7 della legge n. 59/1992 e successive modifiche	
	o integrazioni. La liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere	
	dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto	
	bilancio. In ogni caso l'Organo d'amministrazione potrà, a	
	suo insindacabile giudizio, nell'interesse della società,	
	rinvviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del	
	suddetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno	
	dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale	
	domanda le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o	
	legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,	
	idonea documentazione od atto notorio, ovvero dichiarazione	
	sostitutiva, comprovanti che essi sono effettivamente gli	
	15	

	aventi diritto alla riscossione per la quale provvederanno	
	alla nomina di un unico delegato.	
	Art. 17	
	In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei	
	soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente ed	
	eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 18	
	Il socio che, a seguito di esclusione, recesso o cessione di	
	quote, non fa più parte della Cooperativa risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui gli eventi predetti si sono	
	verificati.	
	Nel caso in cui, entro un anno dallo; scioglimento del	
	rapporto associativo, si manifesti uno stato d'insolvenza	
	della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota.	
	Art. 19	
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre	
	nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, nè essere cedute e si considerano vincolate a	
	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la	
	medesima.	
	16	

	Le azioni o quote nominative detenute dai soci sovventori	
	possono essere trasferite soltanto previo della società nei	
	confronti dell'acquirente.	
	TITOLO 4	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 20	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori	
	durante l'esercizio sociale deve avere, possibilmente, come	
	indice di riferimento quanto previsto dai contratti di	
	lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari,	
	compatibilmente con la natura associativa del	
	rapporto-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.	
	L'individuazione anno per anno, delle risorse finanziarie	
	necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante	
	l'erogazione del trattamento economico di cui al presente	
	articolo. Potranno essere corrisposte somme superiori ai	
	minimi contrattuali per integrare il salario, sempre nei	
	limiti consentiti dalle norme vigenti e non a titolo di	
	ristorni, per i quali si rimanda all'Art. 24 del presente	
	Statuto.	
	Art. 21	
	In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono	
	validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli	
	interessi della società cooperativa previa delibera	
	dell'assemblea ordinaria.	
	17	

	TITOLO 5	
	PATRIMONIO SOCIALE -ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.22	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:	
	a1) quote sottoscritte dai soci cooperatori, ciascuna del	
	valore nominale di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi)	
	versati, nei modi di cui all'Art. 23 del presente Statuto,	
	all'atto della sottoscrizione;	
	a2) azioni o quote nominative trasferibili, di valore	
	nominale non inferiore ne superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti sottoscritte dai soci sovventori;	
	b) dal fondo legale di riserva in cui confluiscono anche le	
	quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo straordinario o accantonamento	
	costituito a copertura di particolari rischi ovvero in	
	previsione di oneri futuri o per scopi di previdenza e di	
	mutualità.	
	e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un	
	numero illimitato di azioni o quote nominative trasferibili	
	riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale	
	uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti	
	18	

	dalla legge;	
	f) da qualunque liberalità effettuata nei confronti della	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè	
	durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 23	
	Le quote dei soci cooperatori e le azioni o quote nominative	
	sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate a	
	rate, secondo le modalità fissate di volta in volta	
	dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di	
	accettazione della domanda di ammissione del socio.	
	I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle	
	azioni o quote nominative da loro sottoscritte come segue:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei tempi stabiliti dall'Organo	
	Amministrativo e comunque nel termine massimo di 12 mesi.	
	Art. 24	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di	
	legge, redigendo, inoltre, la relativa relazione nella quale	
	dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti	
	19	

	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari in conformità a quanto disposto dalla Legge 59/92	
	e con il carattere della cooperativa.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta qualora lo	
	richiedano particolari esigenze, certificate dall'Organo	
	amministrativo prima della scadenza del termine ordinario di	
	centoventi giorni.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte	
	le spese e costi sostenuti o da sostenere, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per	
	adeguare il loro trattamento economico relativo	
	all'esercizio appena concluso, tenendo conto che:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili	
	netti annuali;	
	b) una quota degli avanzi di gestione netti annuali deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dall'art.8 della Legge 31.01.1992 n.59;	
	c) una quota destinata ad aumento gratuito del capitale	
	sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni	
	20	

	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie degli operai ed impiegati, calcolati	
	dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	
	d) la quota attribuita a titolo di dividendo non potrà	
	essere mai superiore alla misura dell'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2% e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle	
	azioni o quote nominative emesse ed a loro riservate;	
	f) il rimanente sarà destinato ai' fondi di riserva	
	straordinari.	
	Non possono essere distribuite le riserve fra i soci	
	cooperatori ex art. 2514 lettera c) C.C.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, può deliberare in	
	deroga alle disposizioni del precedente punto e), che anche	
	gli utili in esso citati siano destinati ad aumento gratuito	
	del capitale sociale.	
	Nel caso in Cui, però, dovesse presentarsi l' evenienza di	
	dover procedere, durante la vita sociale della cooperativa	
	ovvero all'atto del suo scioglimento, all'attribuzione di	
	ristorni ai soci cooperatori, l'Assemblea che approva il	
	bilancio, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle	

	leggi vigenti in materia, delibererà, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci cooperatori,	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.	
	Il ristoro sarà ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da	
	eventuale apposito regolamento interno.	
	I ristorni, fatti salvi i limiti di legge, possono essere	
	erogati in denaro, mediante aumento gratuito del valore	
	delle quote sociali sottoscritte e versate o attraverso	
	l'emissione di strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori.	
	E' fatto, comunque, divieto assoluto, ex art. 2514 lettera	
	b), di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	La stessa delibera assembleare, come sopra descritta; potrà	
	operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già	
	previsto dagli amministratori.	
	TITOLO 6	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione;	
	22	

	c) il Collegio Sindacale che sarà nominato soltanto nei casi	
	in cui il Codice Civile ne stabilisce l'obbligatorietà.	
	Art. 26	
	Assemblea dei soci:	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio	
	Sindacale ove ciò divenisse obbligatorio in base alle	
	disposizione del Codice Civile;	
	d) la determinazione del compenso dei componenti l'Organo	
	Amministrativo e dei sindaci, se dovuto e non stabilito	
	nell'atto costitutivo;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	f) lo scioglimento della società, la fissazione del nu-	
	mero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;	
	g) le altre materie riservate alla loro competenza della	
	Legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto.	
	Art. 27	
	Convocazione	
	a) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella	
	sede sociale o altrove, purchè in Italia, secondo quanto	
	sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	b) La convocazione sarà effettuata mediante avviso da	
	23	

	spedirsi ai soci, al domicilio risultante dal Libro dei	
	Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata anche a mano.	
	Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da	
	spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo	
	risultante dal Libro dei soci, ed ai sindaci se nominati,	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	c) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso	
	dovrà contenere anche il giorno e l'ora stabilita per la	
	seconda convocazione, qualora non vengano raggiunte le	
	maggioranze necessarie per deliberare in prima convocazione.	
	d) In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria	
	l'Organo Amministrativo, debitamente rappresentato, ed i	
	sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una	
	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente	
	informati della riunione e di non opporsi alla trattazione	
	degli argomenti. Tale dichiarazione verrà conservata tra gli	
	atti della società.	

	e) L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E'	
	fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei	
	limiti e alle condizioni previsti dal Codice Civile.	
	Diritto di intervento	
	f) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che	
	risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci.	
	g) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea	
	può farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	esclusivamente da altro socio che non faccia parte	
	dell'Organo Amministrativo, ciascun socio non può	
	rappresentare più di tre soci. Le deleghe sono conservate	
	dalla società.	
	h) Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto	
	d'intervento in assemblea.	
	Diritto di voto	
	i) Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	della propria quota.	
	l) Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il	
	diritto di voto.	
	m) Ai soci sovventori non può essere attribuito più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	ovvero rappresentati in Assemblea.	
	Presidenza dell'Assemblea.	
	n) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione.	
	o) In caso di sua assenza od impedimento, sarà presieduta da	
	chi sarà designato dalla maggioranza dei soci intervenuti.	
	La stessa maggioranza nomina un segretario, anche non socio,	
	e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.	
	p) Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea:	
	q) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con	
	l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	più uno dei voti totali. Essa delibera a maggioranza	
	assoluta.	
	L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino più della metà dei voti totali	
	della società.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli	
	oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
	qualunque sia il numero dei soci partecipanti; l'assemblea	
	straordinaria è regolarmente costituita con la	
	partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e	
	delibera con il Voto favorevole di almeno i due terzi del	
	capitale rappresentato in assemblea.	
	E' necessario, anche in seconda Convocazione, il Voto	
	26	

	favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo	
	dei voti totali per le deliberazioni concernenti il	
	cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della	
	società, lo scioglimento anticipato, la proroga della	
	società, la revoca dello stato di liquidazione e il	
	trasferimento della sede sociale all'estero.	
	r) Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate	
	maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge e dal	
	presente Statuto.	
	s) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che	
	la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non	
	può essere adottato il voto segreto.	
	t) Le deliberazione, prese in conformità della Legge e dello	
	Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o	
	dissenzianti.	
	Art. 28	
	Organo Amministrativo	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre a cinque eletti tra i soci dall'Assemblea,	
	che ne determina, di volta in volta, il numero che non deve	
	essere, comunque, inferiore a tre.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in	
	carica per la durata di tre esercizi sociali con scadenza	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	27	

	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e	
	sono rieleggibili.	
	Il primo Organo Amministrativo viene nominato nell'atto	
	costitutivo e successivamente provvederà l'Assemblea dei	
	Soci.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ove a ciò	
	non vi abbia proceduto l'Assemblea all'atto della nomina.	
	Art. 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i membri ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio stesso.	
	Art. 30	
	Al Presidente singolarmente ed al Consiglio di	
	Amministrazione collegialmente sono conferiti tutti i più	
	ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	per legge e Statuto non siano demandati all'Assemblea dei	
	soci.	
	Il Presidente ovvero il Consiglio di Amministrazione	
	collegialmente possono, quindi, anche transigere e	
	28	

	compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori.	
	Acquistare merci e materiali in genere, acquistare, vendere	
	e permutare immobili, acconsentire iscrizioni, riduzioni,	
	postergazioni, cancellazioni ed altri annotamenti ipotecari.	
	Contrarre mutui, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando	
	il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità	
	al riguardo. Stipulare locazioni anche ultranovennali con o	
	senza patto di futuro riscatto, assegnare appartamenti ai	
	soci. Compiere operazioni di finanziamento anche cambiario,	
	stipulare assicurazioni anche collettive per soci o abbinate	
	a forme previdenziali o di finanziamento, compiere qualsiasi	
	operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della	
	Cassa Depositi e Prestiti, presso qualsiasi Istituto di	
	Credito e del Credito Fondiario e presso qualsiasi ufficio	
	pubblico o privato.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni e dei poteri, compreso l'uso della	
	firma sociale ad uno dei suoi membri.	
	Art. 31	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta l'uso	
	della firma sociale. Esso rappresenta legalmente la Società	
	nei confronti di terzi o in giudizio, nonchè di fronte a	
	tutte le Autorità amministrative giudiziarie. Ha la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti, attive e	
	passive, riguardanti la Cooperativa e in qualsiasi grado di	
	29	

	giudizio.	
	Lo stesso, inoltre, ha la facoltà, previa autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione di concedere a soci o a terzi	
	procure speciali per determinati atti o categorie di atti,	
	conferendo loro i relativi poteri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la firma	
	e la rappresentanza sociale, nonché le di lui mansioni e	
	poteri, spettano al vice Presidente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ., purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'Assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 32	
	Collegio Sindacale	
	Alla nomina del Collegio Sindacale si provvederà soltanto al	
	30	

	verificarsi delle condizioni che, in base al Codice Civile,	
	ne rendono obbligatoria la relativa presenza, ovvero qualora	
	l'Assemblea deliberasse in tal proposito.	
	In tali casi il Collegio Sindacale sarà composto da tre	
	membri effettivi e da due supplenti aventi i requisiti	
	previsti dalle relative norme di legge.	
	Il Presidente sarà nominato dalla stessa Assemblea.	
	I Sindaci rimarranno in carica tre anni e saranno	
	rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale avrà tutti i compiti e doveri previsti	
	dalla Legge.	
	Art. 33	
	Revisore	
	a) Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai	
	casi di obbligatorietà dello stesso, i soci nominino per il	
	controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il	
	Ministero della giustizia;	
	b) il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;	
	c) si applicano al revisore tutte le norme previste per lo	
	stesso in materia di società per azioni.	
	Art. 34	
	In caso di anticipato scioglimento della società l'Assemblea	
	31	

33 di 34

34 di 34